

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive previste dal decreto interministeriale 23 giugno 2016

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 23 giugno 2016, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Misura Elettrica, nonché le seguenti definizioni:
- a) **data di entrata in esercizio** di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico come risultante dal sistema GAUDI;
 - b) **data di entrata in esercizio commerciale** di un impianto è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione dell'impianto;
 - c) **energia elettrica effettivamente immessa in rete** è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - d) **energia elettrica immessa in rete** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - e) **energia elettrica incentivata** ai fini delle tariffe fisse onnicomprensive è:
 - nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a eccezione di quelli oggetto di potenziamento e degli impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, la produzione netta immessa in rete;
 - nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di potenziamento, l'energia elettrica imputabile calcolata come previsto dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, dove il termine E_N è pari alla produzione annua netta immessa in rete dopo l'intervento di potenziamento e il termine E_5 è la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
 - nel caso di impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016, l'energia elettrica calcolata come

- previsto dal medesimo decreto; a tal fine, il termine E_a è pari alla produzione annua netta immessa in rete e il termine E_{nr} è pari alla produzione annua netta da fonti non rinnovabili immessa in rete;
- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 28/11, il prodotto fra:
 - i. la produzione netta immessa in rete;
 - ii. il rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza totale dell'impianto;
 - f) **energia elettrica non incentivata** è la differenza, qualora positiva, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
 - g) **GAUDI** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica gestito da Terna S.p.A.;
 - h) **GSE** è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
 - i) **impianto alimentato da fonti rinnovabili** è, ai sensi del presente provvedimento, l'impianto di produzione di energia elettrica di potenza fino a 500 kW per il quale trova applicazione la tariffa fissa onnicomprensiva ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto interministeriale 23 giugno 2016;
 - j) **periodo di diritto alle tariffe onnicomprensive** è il periodo come previsto dall'articolo 6 e dall'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016;
 - k) **periodo di avviamento e collaudo** di un impianto è il periodo, comunque non superiore a 18 (diciotto) mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
 - l) **produzione netta di energia elettrica** è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete elettrica. La produzione netta di energia elettrica viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dalla deliberazione 47/2013/R/efr;
 - m) **produzione netta immessa in rete** è il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;
 - n) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione 280/07;
 - o) **ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva** è il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica incentivata ai fini delle tariffe fisse onnicomprensive e

dell'energia elettrica non incentivata di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete (sia incentivata che non incentivata) da impianti nuovi, riattivati, potenziati o oggetto di rifacimento alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 500 kW, diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 23 giugno 2016, e ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 23 giugno 2016.
- 2.3 Qualora vengano effettuati interventi di potenziamento nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza fino a 500 kW, che, a seguito del potenziamento, vengono in parte incentivati ai sensi del decreto interministeriale 23 giugno 2016, la produzione imputabile viene calcolata secondo le modalità di cui al medesimo decreto interministeriale (potenziamento senza creazione di una sezione aggiuntiva).
- 2.4 Il ritiro dell'energia elettrica alle condizioni previste dal presente provvedimento ha una durata massima pari alla somma del periodo di avviamento e collaudo (ove previsto) e del periodo di diritto alle tariffe onnicomprensive cui ha accesso l'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
- 2.5 Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva comporta l'obbligo di cessione al GSE dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, anche qualora l'energia elettrica incentivata sia minore dell'intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete. In quest'ultimo caso, il GSE prevede comunque un unico contratto, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4.1.

TITOLO II

MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Richiesta e gestione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 3.1 Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è tenuto a presentare istanza al GSE secondo le modalità definite dal medesimo GSE in ottemperanza al presente provvedimento e alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016, evidenziando il tipo di intervento per il

quale si richiede l'incentivazione (nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili, potenziamento, rifacimento parziale o totale, riattivazione, etc.).

- 3.2 Il GSE stipula con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11, per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.
- 3.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, il GSE predispone un apposito portale informatico interoperabile con il sistema GAUDÌ e conforme a quanto previsto dal decreto interministeriale 23 giugno 2016.

Articolo 4

Procedure per l'attivazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 4.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 4.2 Entro le tempistiche previste dall'articolo 24 del decreto interministeriale 23 giugno 2016 il produttore è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di accesso al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva.
- 4.3 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 sia effettuata entro le tempistiche richiamate al comma 4.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula il contratto di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 4.4 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 sia effettuata oltre le tempistiche richiamate al comma 4.2 ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in

esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula il contratto di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.

- 4.5 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 3.1 non sia effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 4.6 Per il periodo non compreso nel contratto di cui al comma 3.2 in cui l'impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica, all'energia elettrica immessa, quanto previsto dal comma 5.1, lettera b).
- 4.7 In tutti i casi in cui, all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1, l'impianto in oggetto non rientra nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per cause imputabili al produttore, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento ha inizio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza, o dal completamento delle procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, qualora successivo.

TITOLO III

REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CEDUTA AL GSE

Articolo 5

Ricavi derivanti dal ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva

- 5.1 Nell'ambito del contratto di cui al comma 3.2, il GSE, per ogni impianto alimentato da fonti rinnovabili:
 - a) all'energia elettrica incentivata:
 - a1) riconosce le tariffe previste dal decreto interministeriale 23 giugno 2016;
 - a2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

- a3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
 - b) all'energia elettrica non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare:
 - b1) riconosce il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 ovvero, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - b2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
 - b3) applica la parte espressa in c€/kWh del corrispettivo di cui alla lettera a3).
- 5.2 Il GSE, ai fini dell'applicazione del comma 5.1 può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio.

Articolo 6

Obblighi procedurali per i produttori

- 6.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, qualora non già disponibili sul sistema GAUDÌ, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati nel contratto di cui al comma 3.2.
- 6.2 Fino alla data di avvio dell'interoperabilità fra il sistema GAUDÌ e il portale del GSE, il medesimo GSE definisce delle modalità transitorie per l'acquisizione dei dati necessari per l'erogazione delle tariffe onnicomprensive.

TITOLO IV

ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA

Articolo 7

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

- 7.1 Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione 111/06, dalla deliberazione ARG/elt 89/09, dalla deliberazione 281/2012/R/efr e dalla deliberazione 522/2014/R/eel.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8
Obblighi informativi

- 8.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica effettivamente immessa.
- 8.2 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 8.1 riferite a un periodo storico pari al massimo di 5 (cinque) anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 8.3 I soggetti responsabili, ai sensi della deliberazione 595/2014/R/eel, dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.
- 8.4 Il produttore trasmette al GSE, su base annuale, la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle dogane riferita all'anno solare precedente.

Articolo 9

Servizio di dispacciamento nel caso di impianti solari termodinamici

- 9.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento:
 - a) gli impianti solari termodinamici non ibridi sono considerati impianti non programmabili;
 - b) gli impianti solari termodinamici ibridi sono considerati impianti programmabili.
- 9.2 Nel caso in cui l'impianto solare termodinamico sia un impianto ibrido e sia alimentato dalla fonte solare e da una o più fonti non rinnovabili, si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 387/03.